

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI FORME DI ACCOGLIENZA DI DONNE MAGGIORENNI SOLE O CON FIGLI MINORI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 1 LETT. A) DELLA L.R. TOSCANA 41/2005 E AL D.P.G.R. 9-1-2018 2/R (CIG: ...)

TRA

la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede legale in Sesto Fiorentino, Viale Gramsci n. 561 Cod. Fisc./P.IVA 05517820485, di seguito anche denominata "SdS", rappresentato/a da _____, nominato/a con _____, domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede comunale, che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di _____;

E

_____, d'ora in poi "Gestore") con sede legale in _____ indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

gestore della struttura _____ (di seguito "struttura") sita in _____

indirizzo _____, nella persona del suo legale rappresentante,

sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ e domiciliata/o per la carica presso la sede legale del Gestore

PREMESSO

- che in data _____ con decreto del Direttore della SdS n. _____ è stato pubblicato l'Avviso pubblico continuativo per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti gestori di strutture residenziali per la realizzazione di forme di accoglienza di donne maggiorenni sole o con figli minori soggette:

- a comunicazione di avvio di attività ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e ss.mm.ii. ("*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*") e del D.P.G.R. 9-1-2018 n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41), nello

specifico CAPO III - Comunicazione di avvio di attività - Art. 25 Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare]

- che in data _____ il Gestore ha presentato la Manifestazione di interesse con tutti i relativi allegati;
- che le verifiche di legge in ordine ai requisiti richiesti hanno avuto esito positivo;
- che con atto del _____ è stata approvata la seguente convenzione e relativi allegati.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, tra le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, parte integrante della presente convenzione, insieme all'avviso pubblico del giorno __ agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione di servizi di accoglienza di donne maggiorenni sole o con figli minori, con le modalità e nella struttura indicate dal Gestore nella manifestazione di interesse e nella Scheda Tecnica e suoi allegati (**doc. a**).

La stipula della presente convenzione non comporta, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo al Gestore di utilizzo dei posti da parte della SdS.

Le persone inserite (d'ora innanzi anche semplicemente "persone") nella struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale.

Lo stato di salute delle persone è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale convenzionati.

Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica sono registrati nella cartella personale delle persone.

ART. 2 – RETTA, MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La SdS corrisponde al Gestore l'importo di una retta giornaliera per nucleo (indipendentemente dal numero dei componenti) pari a:

- in caso di struttura in grado di ospitare **max n.3 nuclei**
 - €95,00 oltre Iva se dovuta
 - €85,00 oltre Iva se dovuta nel caso che l'immobile sia messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico

- in caso di struttura in grado di ospitare **max n.4 nuclei**
 - o €.80,00 oltre Iva se dovuta
 - o €.70,00 oltre Iva se dovuta nel caso che l'immobile sia messo a disposizione gratuitamente da parte di un ente pubblico.

Fatto salvo quanto previsto ai punti successivi, il Gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi oggetto della presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento della retta pattuita.

A titolo esemplificativo sono a totale carico del gestore:

- tutti gli oneri derivanti dai servizi quali: accompagnamento con mezzo proprio delle persone impossibilitate a muoversi in autonomia o con i mezzi pubblici per specifiche necessità rilevanti e previste nel progetto quadro per una media settimanali di 35 km (fatto salvo quanto sotto specificato); le spese relative al materiale scolastico dei bambini alle attività ludico ricreative, le spese mediche e la mensa;
- tutti gli oneri derivanti dall'immobile quali: eventuale affitto, spese condominiali, utenze, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione della struttura, tasse e ogni altra spesa connessa con la proprietà o il possesso dell'immobile, pagamento della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI) o di altro tributo a tale scopo istituito.

La SdS si riserva di autorizzare il Gestore, che accetta:

- **ad anticipare alle persone le seguenti contribuzioni:**
 - o un buono spesa settimanale di € 60,00 per un nucleo familiare composto da un adulto e da un minore per una spesa personale di beni di prima necessità (importo maggiorato del 20% per ogni altro minore presente nel nucleo familiare o in caso di minore di età inferiore ai 2 anni che necessiti di specifici prodotti per l'infanzia, come pannolini, latte artificiale, ecc.);
 - o un buono per i trasporti (costo abbonamento mensile attualmente pari ad „Ç“

31,00);

- un buono per il pagamento del nido per ogni bambino iscritto nel caso che i comuni non consentano esenzione secondo la fascia di riferimento prevista nel regolamento comunale;
- per le spese relative al trasporto scolastico nel caso che i comuni non consentano esenzione secondo la fascia di riferimento prevista nel regolamento comunale;
- per le spese relative ai centri estivi fino ad un massimo di quattro (4) settimane per bambino nel caso che i comuni non consentano esenzione secondo la fascia di riferimento prevista nel regolamento comunale.

Tali spese, quali contribuzioni alle persone, saranno rimborsate al Gestore dalla SdS a fronte della produzione di idonea documentazione che giustifichi le spese anticipate. Tale documentazione sarà costituita da documenti fiscali (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc) nei quali si possa desumere il nome della persona destinataria della spesa; nel caso non fosse possibile dovrà essere presentata con i documenti fiscali una dichiarazione nella quale si attesti che le spese di cui si chiede il rimborso sono state sostenute per la persona.

- **un'integrazione della retta finalizzata a garantire:**

- ulteriori improrogabili necessità di trasporto eccedenti i 35 km settimanali ovvero i trasporti presso sedi che distano oltre 15 km dalla struttura;
- un potenziamento orario dei servizi in favore delle persone nel caso in cui venissero a manifestarsi situazioni di natura sanitaria o assimilabile di particolare gravità o emergenza (ad esempio, il ricovero di un minore o il ricovero della madre) che non possono trovare risposta nell'ordinario assetto organizzativo della struttura.

Il Gestore provvede bimestralmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quelli di riferimento, ad inviare la seguente documentazione ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- fattura o, in assenza di partita IVA, nota di debito relativa alla retta posta a carico della SdS.

I suddetti documenti contabili devono specificare, se del caso anche in allegato, le giornate di presenza e le giornate di assenza per ogni singolo nucleo.

Il pagamento delle fatture o note di debito a carico della SdS avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle medesime, previa verifica delle stesse e della regolarità contributiva, nonché di quella fiscale, se richiesta.

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto-legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. la SdS non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potrà effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili della SdS una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, il Gestore dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dalla SdS.

Qualora il Gestore non fosse in possesso della Partita Iva non sarà soggetto a tali adempimenti e potrà inviare la nota di debito su carta intestata debitamente datata, numerata e firmata tramite Posta Certificata alla SdS.

La SdS provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se il Gestore sia in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) positivo nei confronti dei propri dipendenti). In caso di DURC irregolare la SdS, per quanto di competenza, attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi assunti dal Gestore. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alla competente autorità giudiziaria.

Relativamente agli importi a carico della SdS il Gestore non può chiedere anticipazioni alle persone componenti i nuclei, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o mancato pagamento da parte della SdS.

La retta può essere rinegoziata con cadenza annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, in accordo tra le parti e previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici della SdS.

ART. 3 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Gestore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti della Convenzione stipulata con la SdS sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione. Il modulo da compilare verrà inviato dalla SDS e dovrà essere restituito debitamente compilato e corredato dal documento di riconoscimento del legale rappresentante alla mail della SdS prima dell’emissione della prima fattura.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Gestore si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nella presente Convenzione nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO - PERMANENZA - DIMISSIONI

La SdS chiede l’inserimento con richiesta scritta alla quale il Gestore darà risposta scritta motivata e tempestiva sia in caso di accoglimento che di indisponibilità, indicando nel primo caso il giorno di inizio.

Il Gestore, entro un giorno lavorativo dall’inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l’avvenuto avvio dell’inserimento.

Gli inserimenti potranno essere autorizzati per un periodo di 12 (dodici) mesi (ovvero per frazione di essi), prorogabili.

Le dimissioni dalla struttura avvengono al termine del progetto.

Il Gestore ha l'obbligo di comunicare tramite posta elettronica alla SdS la data di effettiva dimissione dalla struttura delle persone accolte.

In caso di situazioni critiche che rendano inattuabile il progetto la dimissione è concordata tra il Gestore e la SdS. In tali casi il Gestore deve comunque garantire la continuità assistenziale nucleo per il tempo necessario.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli eventuali accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, il Gestore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Prima della stipula della convenzione, il Gestore ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della SdS all'indirizzo <https://www.sds-nordovest.fi.it>;
- stipulare apposite polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura, così come meglio precisato al successivo art. 11.

Art. 6 – INTERRUZIONI – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA - CONSERVAZIONE DEL POSTO - DIMISSIONI DEL NUCLEO

In caso di assenza dell'intero nucleo, lo stesso ha diritto al mantenimento del posto nei seguenti casi:

- ricovero in ospedale per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 30;
- motivi familiari o personali (vacanze o festività) e rientri temporanei in famiglia, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 15;
- allontanamento non concordato o fuga (solamente per i primi tre giorni). Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare tale eventualità alle forze di polizia competenti e alla SdS.

Sarà considerato assente il nucleo rispetto al quale nessun componente fruirà di alcun servizio da parte del Gestore nel corso della stessa giornata (h. 0/24).

In tutti i suddetti casi, debitamente comunicati dal Gestore alla SdS, la retta è ridotta del 30%.

Trascorsi i termini su indicati, il Gestore non è più tenuto alla conservazione del posto e la SdS non riconosce a proprio carico la retta, salvo deroghe espressamente autorizzate.

La retta intera decorre nuovamente dalla giornata di rientro di almeno uno dei componenti del nucleo.

ART. 7 – INFORMAZIONI

Il Gestore è obbligato a fornire alla SdS, concordandone le modalità, i dati relativi all'attività e quelli ulteriori ritenuti necessari.

Il Gestore è in ogni caso tenuto a dichiarare tempestivamente variazioni e modifiche dell'assetto organizzativo, strutturale e funzionale che risultino comunque rilevanti.

ART. 8 – SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

Il Gestore garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo alla SdS.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio

personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

La SdS è, pertanto, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del Gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessario per assicurare ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico del Gestore che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dal rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo è compreso nel corrispettivo di cui all'art.2.

ART. 9– INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali

Nel caso in cui la SdS ritenga di ravvisare da parte del Gestore delle inadempienze alla presente convenzione, la medesima è tenuta a contestare per iscritto tramite pec le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Gestore devono essere comunicate, a pena di decadenza, alla SdS entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

A sua volta la SdS dovrà esprimersi sul merito della controdeduzione entro i successivi 15 giorni, potendo ritenerla esaustiva ovvero chiedendo una sua integrazione.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, la SdS procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto per la SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La SdS si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione delle presenze.

2. Recesso

Qualora il Gestore intenda liberamente recedere dal contratto deve dare comunicazione agli Enti controparte tramite pec con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

3. Risoluzione

La SdS può risolvere la Convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della Convenzione;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la SdS, salvo il caso di sospensione dovuta a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

4. Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione cessa di avere efficacia nei seguenti casi:

- perdita del possesso dei requisiti dichiarati;
- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione/accreditamento;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate, con sentenza passata in giudicato, infiltrazioni di tipo mafioso.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Gestore, quale responsabile esterno dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, deve osservare le norme di legge sulla prestazione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso il Gestore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla SdS ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sottoindicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per le persone inserite nella struttura su progetto della SdS che, per quanto di competenza, individua il Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto di designazione (**doc. b**) in relazione alle attività di natura assistenziale.

Il Responsabile esterno del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute delle persone. Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART . 11 – RESPONSABILITA', COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGO DI MANLEVA

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi, strumenti e personale propri, il Gestore dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi le persone inserite nella struttura, esonerando espressamente la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dalle persone accolte nella struttura nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura. Il Gestore stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

La SdS è, pertanto, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone accolte nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dalle persone accolte.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale della SdS, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o della SdS, che si verificano nell'esecuzione della presente convenzione.

La SdS è, conseguentemente, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione della presente convenzione.

A tali finalità, il Gestore stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati, che allega alla presente convenzione (**doc. c**); è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

Il Gestore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

Il Gestore, in ogni caso, manleva la SdS da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Tribunale di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 13 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione ha validità dal _____ per n. ____ mesi. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 14– REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese di bollo, salvo esenzione, e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del Gestore.

Art. 15 – RINVIO

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell’Avviso pubblico denominato **“Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata al convenzionamento con la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest (di seguito anche SdS) di strutture residenziali per la realizzazione di forme di accoglienza di donne maggiorenni sole o con figli minori. (Art.22, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41) e suoi allegati.**

ART. 16 – NOVAZIONE

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale accordo/convenzione precedentemente in essere tra le parti relativamente alla struttura di cui all’art. 1 e costituisce unica regolamentazione del relativo rapporto.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Sesto Fiorentino, data dell’ultima sottoscrizione digitale

Per la SdS Fiorentina Nord Ovest

Per il Gestore

Il Gestore dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

ART. 2 – RETTA, MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

ART. 3 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO - PERMANENZA - DIMISSIONI

Art. 5 – OBBLIGHI DEL GESTORE

**Art. 6 – INTERRUZIONI – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA -
CONSERVAZIONE DEL POSTO - DIMISSIONI DEL NUCLEO**

ART. 8 – SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

ART. 9– INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ART . 11 – RESPONSABILITA’, COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGO DI
MANLEVA**

ART. 12 – FORO COMPETENTE

ART. 13 – DECORRENZA E DURATA

ART. 16 – NOVAZIONE

Per il Gestore

Allegati:

- a) Scheda Tecnica e suoi allegati
- b) Atto di designazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati
- c) Polizze RCT/RCO